

CIRCOLARE 14 novembre 2002.

**Rimborso dei costi delle attività associative alle associazioni e/o federazioni donatori volontari di sangue umano e/o emocomponenti per uso trasfusionale.**

*Ai direttori generali delle Aziende sanitarie ospedaliere, Policlinici universitari e Unità sanitarie locali della Regione*

*Ai responsabili dei centri trasfusionali delle Aziende sanitarie ospedaliere, Policlinici universitari e Unità sanitarie locali della Regione*

*Al responsabile del Centro regionale di coordinamento e compensazione ARNAS*

*Ai rappresentanti legali delle associazioni e/o federazioni di donatori volontari di sangue della Regione*

Pervengono richieste di chiarimenti in ordine alle modalità di rimborso delle quote associative a favore delle associazioni e/o federazioni donatori volontari di sangue per donazioni effettuate dai propri iscritti presso strutture trasfusionali non convenzionate con l'associazione di appartenenza. Al riguardo si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni ministeriali in base alle quali i centri trasfusionali sono tenuti all'accoglienza di tutti i donatori che intendono donare spontaneamente il proprio sangue e/o emocomponenti.

I donatori soci delle associazioni e/o federazioni donatori di sangue che intendono effettuare donazioni volontarie direttamente nei centri trasfusionali, devono donare, preferibilmente, sempre presso la struttura trasfusionale territorialmente competente, in funzione degli ambiti territoriali attribuiti, già convenzionata con l'associazione e/o federazione donatori volontari di sangue di appartenenza, affinché possano essere tutelati lo stato di salute del donatore e la salute del ricevente.

Nella circostanza in cui i donatori risultino iscritti ad associazioni e/o federazioni di donatori di sangue una no per uso trasfusionale, con le quali il centro trasfusionale accogliente non possa stipulare apposita convenzione sulla base degli ambiti territoriali attribuiti e vigenti, si ricorda che:

- 1) gli esami previsti dalla normativa vigente devono pervenire nel più breve tempo possibile all'associazione e/o federazione donatori volontari di sangue di appartenenza. Unitamente ad essi, dovrà essere inviata copia della cartella sanitaria, da cui possano evincersi chiaramente dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico, gruppo sanguigno ed esito degli esami sierologici e quant'altro necessario in funzione delle necessità di intervento da parte dell'associazione e/o federazione nell'attività di richiamo.
- 2) l'azienda sanitaria presso il cui centro trasfusionale è stata effettuata la donazione di sangue e/o emocomponenti da parte del donatore iscritto alla associazione e/o federazioni donatori volontari di sangue, deve corrispondere i costi per le attività associative previsti dalla normativa vigente. Al riguardo si evidenzia che le voci che concorrono a determinare i costi per le attività associative sono incardinate tra loro e complementari, in quanto rappresentano il risultato delle quote medie che raggiungono un totale unico, ben definito e determinato, per il prezzo complessivo di cessione (Ministero della sanità, parere n. DPS/VII/CNST 3q 825 del 7 luglio 1998).

Tenuto conto delle indicazioni in precedenza fornite, i direttori generali delle aziende sanitarie sedi di centri trasfusionali valuteranno la corresponsione, ove formalmente accertabile e documentabile, delle somme spettanti alle associazioni e/o federazioni donatori volontari di sangue, per le donazioni assicurate dai donatori, soci delle medesime associazioni e/o federazioni, in tempi antecedenti all'entrata in vigore della presente disposizione ispettoriale.

La presente disposizione ispettoriale viene inviata alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

A chiunque è fatto obbligo di rispettarla e di farla rispettare.

*L'ispettore generale dell'ispettorato regionale sanitario: AMARI*